

Messa in esercizio di macchine marcate ce: obblighi da d.Lgs 81/08 e da direttiva 2006/42 ce

Obblighi di chi vende

Ogni macchina venduta nel mercato EU deve essere sicura e conforme alla normativa europea, a tutte le direttive e regolamenti attinenti. La marcatura CE di una macchina dichiara esattamente questo.

Le direttive applicate ad una macchina dipendono dal macchinario in questione e dalla [destinazione d'uso](#).

Quando una macchina industriale è immessa sul mercato esiste il diritto/dovere di comprare/vendere una macchina in regola.

Devono quindi essere disponibili:

- [manuale di uso e manutenzione o Manuale di Istruzioni](#);
- [dichiarazione di Conformità](#) e targa CE;
- dichiarazione di Collaudo e corretta installazione, se necessaria.

Chi vende una macchina, marcata CE, deve avere:

- valutazione del rischio della macchina e [Fascicolo Tecnico](#);
- manuale di Uso e Manutenzione – Manuale di Istruzioni;
- dichiarazione di Conformità;

- dichiarazione di Collaudo controfirmata dal cliente.

Il fascicolo tecnico e la relativa valutazione del rischio non devono essere consegnate al cliente, possono essere richieste solo dall'autorità competente (il Ministero dello Sviluppo Economico -MiSE- e quello del lavoro -MLPS-).

Leggi anche: [Obblighi Committente quando compra una Macchina Marcata CE](#)

Obblighi di chi acquista



Combinando quanto disposto dal [D. Lgs 81/08](#) e dalla Direttiva 2006/42 CE, bisogna fare attenzione che sul committente [*chi acquista*] -datore di lavoro e impresa utilizzatrice- incombe l'obbligo di garantire attrezzature sicure rispetto al lavoro da svolgere e una scelta adeguata dell'ambiente di lavoro destinato, oltre al rispetto alle interferenze possibili e prevedibili ragionevolmente.

Il 2° comma dell'art. 71 del DLgs 81/08 individua le caratteristiche che devono essere tenute in considerazione ai fini della scelta delle attrezzature di lavoro, e quindi da considerare sempre, anche in fase di valutazione dei rischi:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- d) i rischi derivanti da interferenze con materiali e altre attrezzature già in uso.

Questo comma è un punto fondamentale relativamente agli obblighi del datore di lavoro in tema di utilizzo sicuro delle attrezzature di lavoro, in quanto prevede espressamente la necessità di una [valutazione dei rischi specifica](#), prima dell'inserimento di un'attrezzatura di lavoro nell'ambiente operativo.

Leggi anche: [Marcatura CE: gli obblighi di fabbricanti, importatori e distributori](#)

Tale valutazione è sempre obbligatoria, anche quando la macchina da inserire in un ambiente di lavoro è marcata CE, dovendo tener presente che le direttive in materia di sicurezza di prodotto hanno obiettivi diversi rispetto alle direttive "sociali", e prendendo in considerazione la sicurezza del prodotto prescindendo normalmente dal suo inserimento in ambiente di lavoro.

La valutazione di cui al comma 2 dell'art.71 è invece innanzitutto relativa alla sicurezza dell'inserimento della macchina all'interno dell'ambiente di lavoro, con conseguente obbligo per l'utilizzatore / datore di lavoro - di effettuare una valutazione preventiva dei tipici rischi connessi a tale fatto (spazi, illuminazione, viabilità, rispetto delle distanze e delle dimensioni dei

corridoi/aree di accesso alle macchine, rumore, sostanze emesse in ambiente, aspetti collegati alla polverosità, eventuali collegamenti ai sistemi di aspirazione centrali, collegamenti adeguati alle linee di alimentazione o al sito di impiego ecc.